

Allegato 1 (da non reinviare alla Stazione appaltante)

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il DGUE è un'autodichiarazione relativa all'idoneità professionale, alla situazione finanziaria ed alle competenze in possesso degli operatori economici, con la funzione di prova documentale preliminare in tutte le procedure di appalto pubblico.

L'autodichiarazione consente alle imprese partecipanti o ad altri operatori economici di attestare che essi:

- non si trovino in una delle situazioni che comportano o potrebbero comportare l'esclusione dalla procedura (requisiti morali art. 80 D.Lgs. n.50/2016);
- rispettino i pertinenti criteri di esclusione e di selezione (altri requisiti art. 83 D.Lgs. 50/2016).

Istruzioni di utilizzo DGUE

La Stazione Appaltante crea un modello DGUE *ad hoc* per la procedura, il quale sarà quindi reso disponibile in formato .xml "espd-request.xml", tra i documenti di gara o l'avviso/bando/lettera d'invito.

L'impresa partecipante:

- si collega al sito "<https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it>"; (oppure: <https://espd.uzp.gov.pl/>)
- sceglie l'opzione "sono un operatore economico";
- sceglie l'opzione "importare un DGUE";
- importa il file xml allegato ai documenti di gara o l'avviso/bando;
- seleziona il paese d'origine poi "avanti";
- compila il modulo elettronico inserendo i dati necessari;
- stampa il DGUE dall'ultima pagina del servizio online (cliccando sul tasto "scaricare nel formato pdf" si può effettuare il download del modulo DGUE in formato PDF).

L'operatore economico partecipante deve:

- sottoscrivere digitalmente il DGUE, in formato pdf;
- salvare il DGUE così creato su idoneo supporto informatico (a titolo esemplificativo: pendrive, Cd-rom), da inserire nella "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

Note per la compilazione del DGUE

In riferimento agli altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale di cui alla parte terza lettera "d" del Documento di Gara Unico Europeo, la normativa applicata viene di seguito riepilogata.

L'operatore economico che non rientri nelle cause di esclusione riportate nell'appendice dovrà indicare, nel DGUE, come risposta "no", oppure descrivere la propria situazione.

Riepilogo normativa riferita ad altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale di cui alla parte terza lettera "d" del Documento di Gara Unico Europeo (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001):

- Sussistenza a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice);
- Applicazione, in carico all'operatore economico della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);
- Iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);
- Violazione, da parte dell'operatore economico, del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h);
- Violazione, da parte dell'operatore economico, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);
- Omissione di denuncia all'autorità giudiziaria, da parte dell'operatore economico, di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l);
- Caso in cui l'operatore economico offerente, si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m);
 - Caso in cui l'operatore economico si trovi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Nella Parte II: Informazioni sull'operatore economico:

- al punto A, campo "E-mail", inserire l'indirizzo Pec dell'operatore economico.

Nella Parte IV: Criteri di selezione, l'operatore economico:

- al punto A, "Idoneità", indica nel campo "Iscrizione in un registro commerciale", l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i

competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

- al punto B, "Capacità economica e finanziaria", indica nel campo "Fatturato annuo generale" di possedere un fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione, nel settore del commercio e distribuzione di prodotti petroliferi, complessivamente non inferiore ad € 3.000.000,00= (tremilioni/00);
- al punto C, "Capacità tecniche e professionali", nel campo "Per gli appalti di forniture: consegna di forniture del tipo specificato", indica l'avvenuta esecuzione di forniture di gasolio per autotrazione, nel triennio antecedente l'anno di presentazione della domanda di qualificazione al SdQ, per un quantitativo non inferiore a 3.000.000 (tremilioni) di Litri complessivi. Tale requisito è conseguibile sia con singolo contratto, sia come sommatoria di più contratti di fornitura, purché eseguiti nel triennio di riferimento. Nel DGUE andrà riportato l'elenco delle forniture di gasolio, con indicazione del periodo interessato e delle quantità di gasolio fornite fino alla concorrenza del valore sopra indicato;
- al punto C, "Capacità tecniche e professionali", nel campo "Attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico":
 - elenca e descrive brevemente le principali attrezzature, il materiale e l'equipaggiamento tecnico utile all'esecuzione delle forniture che verranno richieste, nonché i mezzi adibiti alla movimentazione ed al trasporto del gasolio, a titolo di proprietà o in disponibilità del richiedente;
 - dichiara che l'impresa dispone di automezzi dotati di conta-litri di bordo, regolarmente vidimati dall'ufficio metrico;
 - dichiara che possiede una capacità tecnica e logistica che garantisca la fornitura entro 24 ore dalla richiesta della Steat S.p.A. presso i depositi aziendali, anche per quantitativi inferiori rispetto alla capacità massima delle cisterne.